



CITTÀ DI BORDIGHERA
PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Allegato alla deliberazione del Commissario Prefettizio con
i poteri del Consiglio Comunale n. del

INDICE

Articolo 1 - Presupposto e finalità

Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

Articolo 3 - Rifiuti conferibili al pubblico servizio

Articolo 4 - Rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Articolo 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Articolo 6 - Soggetto attivo

Articolo 7 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Articolo 8 - Soggetti passivi

Articolo 9 - Esclusioni

Articolo 10 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

Articolo 11 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

Articolo 12 - Superficie degli immobili

Articolo 13 - Costo di gestione

Articolo 14 - Determinazione della tariffa

Articolo 15 - Articolazione della tariffa

Articolo 16 - Periodi di applicazione del tributo

Articolo 17 - Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 18 - Occupanti le utenze domestiche

Articolo 19 - Tariffa per le utenze non domestiche

Articolo 20 - Classificazione delle utenze non domestiche

Articolo 21 - Scuole statali

Articolo 22 - Tributo giornaliero

Articolo 23 - Tributo provinciale

Articolo 24 - Riduzioni per le utenze domestiche

Articolo 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Articolo 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Articolo 27 - Riduzioni per esercizi commerciali ed artigianali

Articolo 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Articolo 29 - Obbligo di dichiarazione

Articolo 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

Articolo 31 - Funzionario responsabile del tributo

Articolo 32 - Accertamento, sanzioni ed interessi

Articolo 33 - Riscossione

Articolo 34 - Riscossione coattiva

Articolo 35 - Rimborsi

Articolo 36 - Rateizzazioni

Articolo 37 - Spese di notifica

Articolo 38 - Modalità e scadenze di versamento

Articolo 39 - Entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 40 - Clausola di adeguamento

Allegati:

allegato A - categorie di utenze non domestiche

allegato B - modulistica

Articolo 1

Presupposto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti (TARI) previsto all'art. 1, commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.e.i.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi della normativa vigente.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.e.i, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, se vigente, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani quelli previsti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 116/2020:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate dell'allegato L-quinquies (allegati al D.lgs. 152/2006);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

5. Sono rifiuti speciali quelli previsti ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. 116/2020:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-*bis* del D.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

6. I rifiuti, quindi, sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Articolo 3

Rifiuti conferibili al pubblico servizio

1. Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 4

Rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e, pertanto, non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico, i rifiuti individuati dall'articolo 184, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti conferibili e di rifiuti non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è

calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, etc.) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 5

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché le fattispecie regolate da disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.

Articolo 6

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 7

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, ad eccezione, in ogni caso, degli stabilimenti balneari;

- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, di calore, di gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 8

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a **dodici** mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta dell'Ufficio, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 9

Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) edifici adibiti al culto, esclusivamente nella parte in cui si svolgono le funzioni religiose;
- i) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 10

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche, con riferimento ai rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D.lgs. n. 152/2006, possono conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due** anni.

Articolo 11

Obblighi di comunicazione per l'uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero, al di fuori del servizio pubblico, la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva, a pena di inammissibilità della stessa, al Comune via PEC (all'attenzione dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nell'ipotesi di utenza non domestica sorta successivamente al 30 giugno, la comunicazione potrà essere presentata entro il 31 dicembre.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune e, nello specifico, l'Ufficio Ambiente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

6. Entro il mese di febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune (all'attenzione dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi) – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti

stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

9. È, comunque, fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, c. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente con le modalità indicate al comma 7 del presente articolo.

Articolo 12

Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. Considerato che è a regime l'utilizzo della banca dati catastale relativa alle procedure DOC-Fa contenenti le misurazioni delle superfici utili e planimetrie, per le unità immobiliari delle categorie A e C sono di preferenza prese a base imponibile dette misurazioni.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Articolo 13

Costo di gestione

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti ed approvati a norma di legge vigente in materia.

Articolo 14

Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 o diverse vigenti in materia.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

5. La deliberazione, ai fini della sua efficacia, dovrà essere pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019 convertito nella l. n. 58/2019 entro i termini ivi previsti.

Articolo 15

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, e dell'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

Articolo 16

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata nell'ultimo giorno del mese della data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, secondo quanto previsto dal comma precedente. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 17

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.
4. Sono individuate per ogni utenza domestica, quali pertinenze, una unità in categoria C/2 e una in categoria C/6.

Articolo 18

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di Bordighera. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le collaboratrici domestiche o badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche quali abitazioni a disposizione, locate e non locate, o condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti:
 - 2 fino a 60 mq.
 - 3 da 61 a 100 mq.
 - 4 oltre 101 mq.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente, se non rilevate d'ufficio, avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Articolo 19

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

Articolo 20

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 18 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 21

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 22

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all'articolo 25; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 23

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 24

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante residente, che abbia compiuto al 31 di dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la lista di carico sessantacinque anni d'età: riduzione del 25% su richiesta dell'interessato, nei limiti ed alle condizioni stabilite annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

Nel caso in cui il contribuente abbia diritto, altresì, al bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26.10.2019, convertito in legge n. 157 del 19.12.2019, sarà riconosciuta solamente la riduzione più favorevole tra le due per il contribuente;

- b) abitazioni a disposizione, locate e non locate, o condotte da soggetti non residenti nel Comune, alloggi dei cittadini residenti all'estero, ed alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti: riduzione del 5%.

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche dei residenti che si trovano nelle seguenti condizioni: superficie imponibile fino a mq 54 numero componenti da 6 in avanti: parametrizzazione a 5 componenti.

3. Alle utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo o in sito o in terreni di proprietà ubicati nel Comune di Bordighera del materiale prodotto, si applica una riduzione del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore. Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli sull'effettiva attivazione del compostaggio domestico.

4. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 400 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

La predetta riduzione è soggetta a presentazione di idonea richiesta ai fini della verifica da parte dei competenti Uffici comunali.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 25

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo (non oltre

183 giorni nell'anno solare), ma ricorrente risultante da licenza, concessione o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta. Nel caso di stabilimenti balneari che siano autorizzati all'attività elioterapica la riduzione è applicata nella misura del 21%.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 26

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 27

Riduzioni per esercizi commerciali ed artigianali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 28/12/1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è introdotta la riduzione del 30% del tributo, sia nella parte fissa che nella parte variabile, a favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. I requisiti tutti tassativamente necessari per ottenere la riduzione di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) essere titolare di una attività commerciale o artigianale, ubicata in locali al piano terreno;
- b) avere la sede operativa di attività che si affacci direttamente – con apposito punto d'accesso alla clientela – sulla strada preclusa al traffico a causa dell'apertura di cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica. A tal fine, si considera preclusa al traffico una strada per la quale, a causa del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare di almeno una direzione di marcia;
- c) subire la presenza del suddetto cantiere per un periodo superiore a sei mesi.

3. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere richiesta con apposita istanza all'Ufficio Tributi – TARI, nel modulo dallo stesso messo a disposizione, previa acquisizione del programma dell'opera pubblica cantierata dall'Ufficio Tecnico Comunale, con espressa indicazione della data di inizio dei lavori e la presunta data di fine degli stessi per ciascun lotto.

Articolo 28

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà riconosciuta la riduzione o agevolazione più favorevole per il contribuente.

Articolo 29

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

Articolo 30

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti residenti in altra unità abitativa la specificazione che trattasi di abitazione a disposizione;
- c) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, l'iscrizione anagrafica nel Comune di Bordighera vale anche ai fini TARI come dichiarazione di occupazione, variazione o cessazione dei locali, ai soli fini di abitazione civile ed eventuali pertinenze, per la superficie e il numero di abitanti risultanti dalle banche dati del Comune. L'eventuale utilizzo diverso da uso abitativo deve essere dichiarato.

Per quanto sopra indicato ed anche al fine di garantire un puntuale controllo del territorio, in sede di iscrizione anagrafica, dovranno essere prodotti all'ufficio anagrafe i dati necessari all'iscrizione anche ai fini TARI, ed in particolare:

- in qualità di proprietario:
 - estremi catastali (sezione, foglio, mappale, subalterno) dell'abitazione e delle relative pertinenze (C6 e/o C2);
- in qualità di intestatario di contratto di locazione (locatario):
 - dati relativi al contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate (sede dell'Agenzia, data registrazione, n. registrazione, decorrenza locazione, specificare se si tratta di locazione ad uso transitorio e se si tratta di immobile locato ammobiliato o vuoto);
 - estremi catastali (sezione, foglio, mappale, subalterno) dell'abitazione e delle relative pertinenze (C6 e/o C2);

9. Fermo restando l'obbligo di dichiarazione, per le unità abitative soggette ad imposta di soggiorno, in prima applicazione l'Ufficio Tributi procede, sulla base della banca dati a disposizione, alla iscrizione delle relative utenze secondo la tassazione prevista dall'allegato B del presente Regolamento.

10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 31

Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 32

Accertamento, sanzioni ed interessi

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.lgs. 471/97 e ss.mm.ii. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs. 472/97.

4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche di un solo cespite, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio del questionario si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;

7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

8. Sulle somme dovute a titolo di TARI la misura annua degli interessi è determinata dal Consiglio Comunale nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

9. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento e di cui chiedi il rimborso.

10. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

11. Gli errori formali e le omissioni non incidenti sull'attività di verifica e sull'ammontare dell'imposta dovuta non sono soggetti all'irrogazione delle sanzioni.

12. Non si fa luogo ad accertamenti quando l'importo complessivo degli stessi non supera € 12,00 (dodici/00) per annualità e per soggetto passivo.

13. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

14. Nelle ipotesi previste nei periodi precedenti si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, d'ufficio o in rettifica, di cui all'art.1, comma 792 e ss. della Legge n. 160/2019, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 e ss. della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000 e ss.mm.ii.).

Art. 33

Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni presentate ed agli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, allegando idoneo modello di pagamento.

2. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, come indicato al precedente art. 31.

Articolo 34

Riscossione coattiva

1. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui agli artt. 31 e 32 sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge e dai vigenti Regolamenti comunali.
2. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1, commi da 784 a 815, riferite all'introduzione dell' "Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

Articolo 35

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate, di competenza comunale, e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, con sentenza passata in giudicato.
2. L'Ufficio Tributi provvede ad effettuare il rimborso, di norma, entro centottanta giorni dalla data di presentazione.
3. Alla domanda di rimborso, redatta in carta semplice, deve essere allegata la prova dell'eseguito versamento.
4. Non si fa luogo a rimborsi quando l'importo complessivo degli stessi non supera € 12,00 (dodici/00) per annualità e per soggetto passivo.

Articolo 36

Rateizzazioni

1. L'Ufficio competente, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, adeguatamente motivata e documentata, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a venti rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da ventuno a trenta rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da trentuno a quaranta rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da quarantuno a settantadue rate mensili.
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.

3. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 4.
4. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. La prima rata dovrà essere versata alla data indicata al momento dell'accoglimento dell'istanza.
6. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono il medesimo giorno di ciascun mese successivo alla prima rata.
7. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso annuo previsto dall'art. 21 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Nel caso in cui la richiesta concerna somme già iscritte a ruolo, la rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 15, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

Articolo 37 **Spese di notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore.

Articolo 38 **Modalità e scadenze di versamento**

1. Il versamento della TARI è effettuato tramite **modello di pagamento pagoPA** o, comunque, con modalità consentite da norme vigenti all'atto del pagamento.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento dei tributi qualora l'importo annuale dovuto per ciascuno è inferiore ad € 12 (dodici/00).
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.e.i. il versamento della TARI è fissato in 3 rate, con scadenza 16 giugno - 16 settembre - 16 dicembre.
4. I versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno saranno effettuati sulla base degli atti di cui all'art. 13 pubblicati entro il termine di cui all'art. 15-ter del d.l. n. 34/2019 convertito nella l. n. 58/2019, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
5. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre di ciascun anno.

6. La liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, nel testo coordinato e pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Art. 40

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.